

**AVVISO COMUNE
IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA IN AGRICOLTURA**

Premessa

Le Parti sociali del settore agricolo – dopo le positive esperienze degli Avvisi comuni sottoscritti nel 2004 e nel 2007 – sono addivenute nel 2009 alla definizione di proposte condivise in materia di lavoro e previdenza agricola che sono state sottoposte all’attenzione del Governo.

Le proposte prevedevano misure idonee a rafforzare l’azione di contrasto al lavoro sommerso, irregolare e fittizio, a salvaguardare i livelli occupazionali e a favorire una migliore occupazione nel settore agricolo, combattendo le forme di intermediazione illecita del mercato del lavoro (caporalato).

A seguito della sottoscrizione dell’Avviso comune del 2009, il Governo – su richiesta delle Parti sociali – ha avviato un Tavolo di confronto sulle proposte condivise dalle Organizzazioni datoriali e sindacali.

Purtroppo i lavori del Tavolo, dopo poche riunioni, si sono inspiegabilmente interrotti nonostante l’urgenza e l’importanza delle questioni poste all’attenzione del Governo e degli enti previdenziali.

Poiché le esigenze sottese alle proposte contenute nell’Avviso comune del 2009 restano in gran parte ancora attuali, le Parti con il presente documento intendono riproporre all’attenzione del Governo e degli enti previdenziali le misure a suo tempo concordate, aggiornate ed integrate alla luce del mutato quadro economico e normativo.


1. MERCATO DEL LAVORO

1.1 Relazioni sindacali – Bilateralità

Le buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo hanno consentito di sviluppare, nel tempo, una serie di organismi (enti bilaterali), che assolvono a funzioni non certo secondarie sia rispetto alle stesse Parti costitutrici e sia rispetto ai datori di lavoro ed ai lavoratori dell’agricoltura a livello nazionale e territoriale.

Le Parti credono fortemente nella bilateralità, e intendono rafforzare e razionalizzare il relativo sistema alla luce delle esperienze già maturate e delle possibili prospettive future, anche tenendo conto delle positive pratiche degli altri settori produttivi.

A tal fine in occasione dell’ultimo rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti è stato ridisegnato e razionalizzato il sistema di bilateralità in agricoltura, attraverso la costituzione di un unico Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) che assolve ad una serie di funzioni in materia di prestazioni sanitarie integrative, sicurezza sul lavoro, mercato del lavoro, pari opportunità, fabbisogni formativi, etc. che in precedenza erano svolte da una pluralità di organismi. Le prestazioni sanitarie integrative sono assicurate per il tramite di un apposito fondo denominato FISA.



Anche per il livello territoriale è stato previsto un nuovo sistema di bilateralità – in via di attuazione – che riconferma e rafforza il ruolo delle c.d. Casse extra legem provinciali attribuendo loro ulteriori compiti previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.

Per assicurare un adeguato sostegno finanziario agli enti bilaterali – in assenza di disposizioni legislative al riguardo – le Parti hanno introdotto una norma contrattuale volta ad incentivare l'adesione al sistema di bilateralità attraverso un meccanismo che penalizza i datori di lavoro che non versano la contribuzione agli enti bilaterali, obbligandoli a corrispondere al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione.

Nel settore cooperativo le Parti hanno sviluppato già da tempo un consolidato ed efficace sistema di bilateralità che assolve una serie di funzioni in materia di previdenza complementare tramite il fondo denominato FILCOOP e in materia di assistenza sanitaria integrativa tramite il fondo denominato FILCOOP SANITARIO.

Al fine di avere un quadro complessivo, va effettuata una verifica annuale per quantificare i datori di lavoro che non aderiscono al sistema della bilateralità.

Resta tuttavia la necessità, come già segnalato nell'Avviso comune del 2009, di individuare meccanismi, di carattere legislativo, che rendano certa la contribuzione agli enti bilaterali da parte dei soggetti interessati (imprese e lavoratori).

1.2 Gestione del Mercato del lavoro

In carenza di organismi e strumenti specifici per il governo e la gestione del mercato del lavoro agricolo, le Parti ravvisano la necessità di promuovere – nel rispetto delle competenze affidate alla legislazione regionale – la costituzione presso i Centri per l'Impiego di apposite commissioni tripartite, composte dai rappresentanti sociali del settore agricolo.

A tali organismi deve essere affidato il compito:

- di attuare una politica attiva del lavoro in agricoltura, da svolgersi in rapporto sinergico con i comuni e con gli altri soggetti competenti in materia;
- di promuovere ed indirizzare idonee politiche formative e del lavoro, anche con riferimento alle problematiche dei lavoratori migranti.

Vanno altresì fornite alle Regioni adeguate linee d'indirizzo affinché si dotino di necessari strumenti legislativi volti a garantire un sistema integrato e flessibile di trasporto dei lavoratori in grado di interagire con i Centri per l'impiego, nell'ambito delle politiche agricole regionali, cui indirizzare politiche di sostegno, fiscalizzazioni ed adeguati incentivi da assicurare alle aziende che vi ricorrono.

1.3 Osservatorio nazionale in materia di lavoro e previdenza agricola

Si propone di istituire, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio in materia di lavoro e previdenza agricola, con funzione di analisi e monitoraggio delle problematiche legate all'occupazione agricola comprese quelle concernenti la previdenza agricola ed il relativo contenzioso, nonché quelle concernenti il lavoro occasionale di tipo accessorio (*voucher*), con lo



scopo di raccogliere dati e informazioni, analizzare le eventuali criticità ed elaborare proposte per il loro superamento, nonché di fornire indirizzi per un'efficace azione di vigilanza.

L'osservatorio deve essere composto dalle Parti sociali firmatarie del presente avviso comune e prevedere la partecipazione di rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.

L'Osservatorio opera in stretto raccordo con la Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati presso l'INPS.

2. COSTO DEL LAVORO

2.1 Riduzione cuneo fiscale

Il 30 per cento circa delle imprese agricole italiane opera in aree territoriali che non sono interessate dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate. Queste aziende sono assoggettate ad aliquote contributive pari, ed in alcuni casi addirittura superiori, a quelle complessivamente applicate ai datori di lavoro degli altri settori produttivi e di alcuni Paesi europei.

Al fine di contenere il costo del lavoro per tale tipologia di imprese e di favorire forme di stabilizzazione dell'occupazione compatibili con le peculiari caratteristiche del lavoro agricolo, si propone di estendere le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di cuneo fiscale alle aziende che, operando in zone normali e quindi non essendo destinatarie delle agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate, rinnovano l'anno successivo, con lo stesso lavoratore, i rapporti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 21 e 22, lettere b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 nonché dagli articoli 6 e 57 del CCNL per i lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli come da ultimo rinnovo del 3 agosto 2010.

Si tratta, è bene precisarlo, di rapporti con una garanzia minima occupazionale di 101 o 180 giornate di lavoro l'anno, reiterati nel corso degli anni e specificatamente disciplinati dalla contrattazione collettiva che assicurano stabilità occupazionale pur essendo a tempo determinato.


2.2 Aliquote contributive ed agevolazioni

In prospettiva, resta ferma l'esigenza di avviare una complessiva verifica per il riordino del sistema contributivo agricolo, attraverso un approfondito confronto tra tutte le Parti sociali del settore che tenga anche conto di parametri occupazionali.

2.3 Misure esistenti che necessitano di provvedimenti attuativi

Da ultimo si sottolinea la necessità che alcune misure già tradotte in disposizioni di legge e contenute nei precedenti Avvisi comuni, diventino concretamente operative mediante l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Si tratta, peraltro, di misure che hanno già una specifica copertura finanziaria. Le Parti sollecitano il Governo a dare attuazione alle seguenti misure:

- Art. 1, c. 60, della legge n. 247/2007: sgravio dei contributi antinfortunistici in misura non superiore al 20 per cento riconosciuto ai datori di lavoro agricolo che:



1. siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
 2. abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 3. non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge n. 123/2007.
- Art. 1, c. 58 e 59, della legge n. 247/2007: credito d'imposta concesso ai datori di lavoro agricolo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente. Il credito d'imposta è pari a 1 euro nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" (individuato dal Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e a 0,30 euro nelle zone di cui all'obiettivo "competitività regionale e occupazionale" (individuato dal Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006).

Peraltro è opportuno sottolineare che l'attuazione di tali disposizioni legislative è divenuta ormai urgente ed improcrastinabile anche a seguito di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 122/2010 che prevede una sorta di "definanziamento" delle somme stanziare da apposite previsioni di legge, ma non ancora impegnate.

3. PRESTAZIONI

3.1 Riforma dei criteri di erogazione delle prestazioni temporanee

Le proposte che seguono sono mirate ad estendere ai lavoratori agricoli misure già in vigore per la generalità dei lavoratori ed a rendere effettivamente operativi provvedimenti che, in ragione di interpretazioni amministrative restrittive, incontrano difficoltà applicative.

In particolare si chiede di:

1. applicare le disposizioni in materia di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti di cui all'art. 1, c. 25 e 26, della legge n. 247/2007 anche agli operai agricoli;
2. estendere la possibilità di accedere alla integrazione salariale speciale in caso di ristrutturazione e riconversione aziendale alle stesse condizioni previste per la generalità dei lavoratori e non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 21, legge 223/91;
3. individuare, per l'anno in corso, specifiche risorse da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori operanti nel settore agricolo in continuità con quanto previsto dall'art. 2, c. 521, della legge n. 244/2007 e dal decreto ministeriale attuativo;
4. semplificare l'attuale disciplina relativa ai benefici riconosciuti agli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza di eventi calamitosi (art. 21, c. 6 della legge 223/1991 come modificato dall'art. 65, c. 1, della legge n. 247/2007), rivedendone i criteri e le modalità di accesso.

4. SEMPLIFICAZIONE

4.1 Semplificazione amministrativa

Le Parti concordano sull'esigenza ormai improrogabile di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico dei datori di lavoro.

- Libro Unico del Lavoro: la corretta applicazione delle norme in materia di LUL necessita di alcuni accorgimenti procedurali che, nel rispetto del quadro generale disegnato dalla legge, recepiscono le peculiarità del lavoro agricolo e della relativa normativa, coerentemente con quanto già previsto dalle disposizioni legislative sul registro d'impresa, riconoscendo piena ed autonoma legittimità ad operare alle associazioni agricole ed alle loro società di servizi;
- Compensazione debiti contributivi con aiuti comunitari erogati dagli organismi pagatori: la procedura di compensazione attualmente in uso tra INPS e AGEA (o altro Organismo pagatore) deve essere rivista al fine di renderla compatibile con la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva ed allo scopo di correggere le irregolarità e gli errori fin qui riscontrati. In particolare è necessario che l'INPS, prima di trasmettere i dati ad AGEA, informi il contribuente interessato, oltre all'organizzazione delegata, dandogli 15 giorni di tempo per dimostrare di avere pagato o per pagare. È inoltre necessario individuare dei meccanismi procedurali che evitino il rischio di una doppia riscossione delle medesime somme da parte di EQUITALIA, mediante cartella di pagamento/avviso di addebito e da parte di AGEA (o altro Organismo pagatore) mediante compensazione con gli aiuti comunitari. Attualmente, infatti, i sistemi non dialogano e accade frequentemente che le imprese agricole in crisi di liquidità vengano sottoposte contemporaneamente ad un doppio sistema di riscossione coattiva.

4.2 Lavoratori extracomunitari. Semplificazioni

In considerazione dell'importanza che il lavoro di cittadini extracomunitari ha acquisito nel settore agricolo, le Parti concordano sull'opportunità di apportare alcune semplificazioni alle procedure amministrative attualmente in vigore, al fine di consentire l'instaurazione di tali rapporti di lavoro in tempi compatibili con le esigenze produttive agricole.

In particolare, si chiede di prevedere meccanismi di snellimento e accelerazione delle procedure per le autorizzazioni al lavoro dei cittadini extracomunitari stagionali, quali:

- un'istruttoria più snella delle pratiche presentate da aziende e lavoratori che nell'anno o negli anni precedenti hanno già ottenuto l'autorizzazione al lavoro, con particolare riferimento a quei lavoratori extracomunitari che risultino regolarmente iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori pubblicati dall'INPS;
- la concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni normative che disciplinano il permesso di soggiorno stagionale pluriennale;
- la possibilità di prorogare, fermo restando il limite massimo di 9 mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa, in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dalla stessa o da altra azienda (cd. "autorizzazioni collegate");
- la possibilità di presentare le richieste di autorizzazioni al lavoro sin dall'inizio dell'anno di riferimento, a prescindere dalla concreta emanazione del DPCM di determinazione dei flussi d'ingresso;



- l'incremento delle quote riservate alla conversione dei permessi di soggiorno stagionali in permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato o determinato.

4.3 Semplificazione delle procedure di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro

In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro stagionali con durata contenuta finalizzati a soddisfare esigenze temporanee dell'attività produttiva. Attualmente questi rapporti sono assoggettati alle stesse identiche procedure burocratiche previste per la generalità dei rapporti di lavoro dipendente.

Le Parti, nel ribadire che a tutti i lavoratori agricoli debbono essere applicati i contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, ravvisano la necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo che assumono operai con rapporti di lavoro di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, nonché delle analoghe previsioni del CCNL per i lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli come da ultimo rinnovo del 3 agosto 2010.

A tal fine si concorda sull'opportunità di richiedere le seguenti semplificazioni:

- *Comunicazione d'assunzione plurima*

In luogo di distinte comunicazioni di assunzione per ciascun lavoratore si propone di consentire alle aziende di effettuare un'unica comunicazione di assunzione di più lavoratori, indicando solo i dati strettamente necessari (Codice fiscale, cognome e nome, CCNL applicato, livello di inquadramento, durata del rapporto, numero di giornate di lavoro presunte). Ciò consentirebbe di semplificare e razionalizzare gli adempimenti per le aziende agricole che impiegano numerosi operai stagionali in operazioni colturali concentrate in brevi periodi (es. raccolta). Resta fermo l'obbligo di consegnare al lavoratore copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente.

- *Registrazione delle presenze sul Libro Unico del Lavoro*

Per i lavoratori di cui alla citata lettera a) deve essere annotata sul libro unico del lavoro soltanto la giornata di presenza al lavoro (con l'indicazione della lettera "P"), conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro, considerato che tali lavoratori sono di regola retribuiti in misura fissa o a giornata intera, secondo le previsioni della contrattazione collettiva. Resta fermo l'obbligo di registrare l'orario di lavoro nel caso di orario diverso da quello ordinario.

5. INPS E CONTENZIOSO PREVIDENZIALE

5.1 Strutture e organi INPS dedicati all'agricoltura

Occorre dare completa attuazione, anche a livello periferico, a quanto previsto dall'art. 01, comma 11, legge 81/2006 secondo il quale *"l'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al*

versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale".

A tal proposito, occorre sottolineare che l'Istituto – dopo l'Avviso comune del 2009 – non solo non ha recepito tale indicazione, ma addirittura, nel ridefinire le linee organizzative delle strutture centrali e periferiche dell'Istituto, ha persino soppresso l'Area Agricola all'interno della Direzione Centrale Entrate, dopo aver soppresso, in precedenza, il Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell'Area Agricola.

In sostanza l'INPS sta andando nella direzione esattamente opposta a quella auspicata congiuntamente dalle Parti sociali agricole e prevista dalla legge, disconoscendo di fatto ogni specificità al settore agricolo. Occorre quindi, in attuazione della ricordata previsione legislativa, istituire o ripristinare un'apposita struttura che si occupi di previdenza agricola a livello centrale e territoriale.

Coerentemente a tale necessità occorre mantenere e valorizzare gli organi dell'Istituto che si occupano di previdenza agricola e di ricorsi amministrativi, rafforzando inoltre compiti e funzioni della Commissione Centrale Contribuzione Agricola, in direzione del monitoraggio sulla riscossione dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni anche al fine di individuare linee-guida nella lotta all'evasione, al sommerso ed al lavoro fittizio.

5.2 Definizione contenzioso

Negli ultimi anni, a causa della sovrapposizione di disposizioni legislative scarsamente coerenti tra loro e di interpretazioni non univoche da parte delle amministrazioni competenti, si è sviluppato un ingente contenzioso tra l'INPS, le aziende e i lavoratori agricoli, avente ad oggetto questioni ricorrenti, che rischia di paralizzare gli organi amministrativi e giurisdizionali deputati alla decisione dei relativi ricorsi.

Le Parti ravvisano quindi la necessità che, attraverso specifici interventi legislativi e/o amministrativi, siano individuati sistemi di definizione agevolata del contenzioso in essere nelle seguenti fattispecie:

- **Somministrazione irregolare di manodopera:** negli ultimi tempi, in mancanza di idonei strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, sono proliferate imprese cosiddette "senza terra" (iscritte dall'INPS nel settore agricolo) che, con un uso improprio di contratti di appalto di servizi, hanno di fatto fornito in modo irregolare manodopera subordinata alle aziende agricole. I conseguenti accertamenti dell'INPS hanno sanzionato le aziende utilizzatrici e cancellato decine di migliaia di lavoratori dagli elenchi anagrafici. Ne è derivato un ingente contenzioso amministrativo – aggravato dalle contraddittorie indicazioni del Ministero del lavoro (direttiva 25/I/0011847 del 20.09.2007 e circolare n. 25/II/0002931 del 2.03.2009) – che merita di essere risolto in modo agevolato per le aziende e i lavoratori che in buona fede avevano confidato nella regolarità dell'operazione. Di conseguenza, si richiede una sanatoria del pregresso che salvaguardi le posizioni previdenziali acquisite dei lavoratori e delle aziende. Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che gli accertamenti sulla genuinità dell'appalto di servizi in agricoltura siano operati correttamente, senza pregiudizio alcuno sia nei confronti delle imprese appaltanti sia nei confronti delle imprese appaltatrici, fermo restando che la disciplina prevista in materia dal d.lgs. 276/03 è già dotata di apparato sanzionatorio;

- **Inquadramento previdenziale dei lavoratori delle aziende di servizi in agricoltura:** in occasione di accertamenti ispettivi viene frequentemente disconosciuto l'inquadramento previdenziale agricolo ai lavoratori di aziende che svolgono servizi in agricoltura, senza tener conto che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 92/1979, gli operai adibiti alle attività agricole ivi elencate debbono essere considerati a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali come lavoratori agricoli, a prescindere dalla classificazione previdenziale complessiva dell'impresa di servizi da cui dipendono. In tal senso, si ravvisa la necessità che vengano ribadite precise indicazioni operative agli organi di vigilanza;
- **Denuncia parziale di giornate:** nel previgente sistema di disciplina della disoccupazione agricola, in vigore fino al 2007, i lavoratori agricoli in alcuni casi, pur regolarmente assunti e registrati nei libri obbligatori, venivano denunciati all'INPS per un numero di giornate di lavoro non sempre corrispondente (per difetto) a quello effettivamente svolto. In tali casi si chiede un intervento legislativo che consenta di sistemare la posizione dell'azienda col pagamento della sola contribuzione dovuta (senza sanzioni e interessi) per le giornate di lavoro non dichiarate e del lavoratore col diritto al mantenimento delle prestazioni percepite;
- **Retribuzione imponibile:** l'INPS sta contestando a numerose aziende agricole la validità, ai fini previdenziali, delle retribuzioni previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali agricole, imponendo loro non solo il pagamento dei contributi e delle sanzioni sulle (presunte) differenze, ma dichiarandole anche decadute da ogni beneficio. In particolare, l'Istituto ha avviato un'attività di verifica delle retribuzioni imponibili denunciate dalle aziende agricole negli anni 2006, 2007 e 2008, raffrontando le retribuzioni dichiarate a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Da tali verifiche sarebbero emerse delle differenze retributive – in molti casi di lievissima entità – derivanti principalmente da opinabili interpretazioni da parte dell'INPS del complesso articolato contrattuale nazionale e provinciale. Le Parti, nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto e dei suoi organi di vigilanza, chiedono che, laddove la contestazione tragga origine da un'interpretazione delle disposizioni contrattuali, l'INPS accerti preventivamente la reale volontà delle parti contrattuali, nel rispetto dei principi generali in materia di autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali e datoriali. In questa direzione – allo scopo di evitare un contenzioso dispendioso per le aziende e per l'INPS – si chiede l'apertura immediata di un confronto, anche alla presenza del Ministero del Lavoro, mirato alla definizione delle situazioni in essere e alla determinazione di criteri interpretativi rispettosi della volontà delle Parti e conformi alla legge. Resta fermo che nelle ipotesi in cui il contratto collettivo sia stato applicato, le aziende non siano sanzionate con la decadenza dalle agevolazioni contributive, così come prescrive l'art. 20 del d.lgs. 375/1993.

Pagg. n. 9

Roma, 24. gennaio 2012

CONFAGRICOLTURA

Enrico Rossi

COLDIRETTI

Antonio Rossi

C.I.A.

Giuseppe Rossi

Fedagri-CONFCOOPERATIVE

Giuseppe Rossi

LEGACOOP Agroalimentare

Giuseppe Rossi

AGCI-AGRITAL

Giuseppe Rossi

FLAI-CGIL

Stefano Rossi

FAI-CISL

Stefano Rossi

UILA-UIL

Stefano Rossi